

Prot. Gen. n. 21730/2000

Pos. Rag.



COMUNE DI FORLÌ

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 72 del 2 Maggio 2000

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 2 Maggio 2000 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr.	As.
TOTALE PRESENTI: 26				TOTALE ASSENTI: 15			

Partecipa il Segretario Generale VENTRELLA ANTONIO.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri FRANZIA FABRIZIO, MINGHINI LUCIANO, VALPIANI GIORGIO.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri ASCANIO LUIGI - BERTOZZI LORETTA - TALAMONTI PAOLO - - - - - .

Partecipano, altresì, in qualità di invitati permanenti i Sigg. Lancinè Cisse e Ylber Roland Selimi, Presidente e Vice Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ZELLI GABRIELE pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 52

**INDICAZIONI PROCEDURALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 10 DELLA LEGGE
28 GENNAIO 1977 N. 10 – AGGIORNAMENTO.**

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 68, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

La trattazione del presente argomento fa seguito ad un lungo dibattito già svoltosi nel corso della precedente seduta del 26 aprile 2000.

Durante l'odierna seduta vengono apportate integrazioni ed emendamenti al testo inerente l'allegato "A".

L' Ass. Talamonti, relatore proponente del provvedimento, chiede di abolire il punto 1.6.11 dell'allegato "A", pag. 5, stante la circostanza della abrogazione della Legge 11 giugno 1971, n. 426.

E' necessario pertanto cassare questa norma riservandosi la possibilità di un approfondimento con le associazioni di categoria dovuto anche alla circostanza che il comma parla di impianti e non di interventi e che non era stata fissata alcuna aliquota.

Di fronte a queste perplessità è necessario anche un intervento normativo della Regione e quindi si giustifica ancor più il differimento della norma ad un momento successivo alla emanazione del provvedimento.

Intervengono quindi i Cons. Gagliardi per il Gruppo consiliare F.I., il quale chiede di modificare il punto 1.6.10 nel senso di ridurre le aliquote e il Cons. Biondi per il Gruppo consiliare P.R.I. chiedendo di ridurre gli oneri per gli artigiani.

L'Assessore replica che queste richieste potranno essere prese in esame successivamente alla luce di una riqualificazione delle destinazioni degli oneri.

Nel corso del dibattito sono entrati i Cons. Bresciani e Gagliardi mentre sono usciti i Cons. Damassa, Graziani, Dall'Agata ed Errani: Presenti n. 24.

Sono altresì entrati gli Ass. Fabbri e Casadei mentre è uscito il Vice Sindaco Branca.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 1998, n. 849, sono stati approvate le indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- che con deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 1998, n. 850, è stato approvato l'aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui sopra;
- che con comunicato del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica della Regione Emilia-Romagna di cui al Bollettino Ufficiale Regionale del 10 aprile 1998, parte seconda, n. 37, sono state pubblicate le tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione aggiornate a seguito della deliberazione del Consiglio Regionale del 4 marzo 1998, n. 850, a suo tempo già adottate da questo Comune;

Visto che la deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 1998, n. 849, ha assegnato al Comune alcune ulteriori possibilità di scelta in relazione alle metodologie procedurali per il calcolo degli oneri di urbanizzazione rispetto a quanto già previsto dalle deliberazioni precedenti;

Vista la deliberazione consiliare n. 242 del 28 giugno 1994;

Ritenuto di dover recepire il testo della deliberazione regionale;

Ritenuto, altresì:

- di riconfermare la classe di appartenenza di cui alla deliberazione regionale n.2351/84 (classe 1) e di non applicare variazioni percentuali globali agli importi delle tabelle parametriche;
- di applicare una riduzione graduale delle superfici dell'area di intervento per le attività turistiche temporanee, gli esercizi pubblici, le attività commerciali, quelle di interesse collettivo e gli impianti sportivi all'aperto con superficie dell'attività effettivamente svolta prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- che l'aumento del carico urbanistico in seguito alla creazione di nuove unità immobiliari non debba essere oneroso per l'attività residenziale né per le altre attività purché poste al di fuori degli ambiti ad alta tensione insediativa e ridotti margini per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
- di concedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi inseriti nel PPA e ricadenti negli ambiti assoggettati a riqualificazione urbana ai sensi della legislazione regionale in materia;
- di concedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni bioecologiche o a tecnologia non inquinante previa approvazione di uno specifico regolamento tendente a verificare l'effettivo raggiungimento dei risultati;
- di concedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi a residenze per anziani e per le strutture socio-assistenziali-sanitarie;
- di concedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione per tutti gli interventi relativi ad attività artigianali, al fine di favorire il consolidamento ed il rinnovamento generazionale del tessuto produttivo;

- di non procedere alla riduzione degli oneri di urbanizzazione per quanto attiene i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in quanto già compresi nella riduzione precedente;
- di concedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico;
- di concedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, graduandone l'intensità a seconda degli obiettivi raggiunti, per gli interventi di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di accessibilità maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno 1989, n. 236;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio in data 23/2/2000;
- di regolarità contabile, rilasciato dal Dirigente del Servizio Gestione Bilancio in data 29/2/2000;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione e Controllo Economico Finanziario;

Con voti favorevoli n. 22, astenuti n. 2 (Bongiorno e Valpiani), espressi per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti e n. 22 votanti;

D E L I B E R A

1. di recepire la deliberazione del Consiglio Regionale del 4 marzo 1998, n. 849 e di approvare le scelte procedurali di cui alla premessa;
2. di dare atto che, per conseguenza, il testo da applicarsi per il calcolo degli oneri di urbanizzazione risulta come dal testo dell'allegato "A" alla presente

deliberazione corredato dalla relativa cartografia, allegato "B", alla presente deliberazione;

3. di dare, altresì, atto che, in attesa di deliberazione in merito, resta immutata l'applicazione delle deliberazioni consiliari n. 242 del 28 giugno 1994 e n. 390 del 18 ottobre 1994 per la parte riguardante il calcolo del contributo afferente il costo di costruzione;

4. di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto trovano applicazione per le richieste presentate a partire dalla data di esecutività dello stesso.

*****^*****^*****^*****

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi resterà affissa per la durata di gg.15.

IL RESPONSABILE U.d.B. GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, _____

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgvo 18/8/2000, n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE U.d.B. GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, _____

TABELLE PARAMETRICHE DI DEFINIZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N.10 E RELATIVE MODALITA' DI CALCOLO

1. ONERI DI URBANIZZAZIONE

1.1 OPERE DI URBANIZZAZIONE

Sono opere di urbanizzazione, ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri, di cui agli artt. 5 e 10 della legge n.10/1977, le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria definite come segue:

- Sono opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio dell'insediamento (U1):
 - a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
 - b) le fognature e gli impianti di depurazione;
 - c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
 - d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
 - e) la pubblica illuminazione
 - f) il verde attrezzato;
 - g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al servizio diretto dell'insediamento.

- Sono opere di urbanizzazione secondaria (U2):
 - a) gli asili nido e le scuole materne;
 - b) le scuole dell'obbligo;
 - c) i mercati di quartiere
 - d) le delegazioni comunali;
 - e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
 - g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
 - h) i parcheggi pubblici.

1.2 PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI

Le tabelle di parametrizzazione e incidenza degli oneri, sono raggruppate in cinque categorie funzionali:

- **Tabella A** :interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) :

- **Tabella B** :funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali ;

- **Tabella C**: funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq., insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo

- **Tabella D** :funzioni agricole svolte da non aventi titolo

- **Tabella E** funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo

Le tariffe per la parametrizzazione degli oneri sono riportate nelle relative tabelle di cui appresso.

1.3 INCIDENZA DEGLI ONERI

Le tariffe di cui al punto 1.2 sono diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee di cui alle L.R. n.47/1978 e successive modifiche, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilità, nonché al tipo di attività sul territorio.

1.4 SCOMPOSIZIONE DEGLI ONERI

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, in relazione a ciascun caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'onere, parametrato e tariffato come al punto 1.2, viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle seguenti quote:

U1 - opere di urbanizzazione primaria al servizio diretto dell'insediamento;

U2 - opere di urbanizzazione secondaria.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1), è così indicata:

Residenza e insediamenti similari:

Opere	(% di U1 = £./mq. di Su)	
- strade		22%
carreggiata	17%	
sottofondo	9%	
pavimentazione	8%	
marciapiedi	5%	
cordolo	2%	
sottofondo	1%	
pavimentazione	2%	
- spazi di sosta e di parcheggio		10%
sottofondo	6%	
pavimentazione	4%	
- fognature		8%
fognatura bianca	5%	
fognatura nera	3%	
- impianti di depurazione		3%
- sistema di distribuzione dell'acqua		7%
- sistema di distribuzione dell'energia		24%
energia elettrica	7%	
gas	10%	
telefono	7%	
- pubblica illuminazione		10%
- verde attrezzato		16%
TOTALE		100%

Attività produttive e insediamenti similari:

Opere	(% di U1 = £./mq. di Su)	
- strade		30%
carreggiata	23%	
sottofondo	13%	
pavimentazione	10%	
marciapiedi	7%	
cordolo	3%	
sottofondo	1%	
pavimentazione	3%	
- spazi di sosta e di parcheggio		12%
sottofondo	7%	
pavimentazione	5%	
- fognature		10%
fognatura bianca	4%	
fognatura nera	6%	
- impianti di depurazione		10%
- sistema di distribuzione dell'acqua		6%
- sistemi di distribuzione		21%
energia elettrica	6%	
gas	9%	

telefono	6%	
- la pubblica illuminazione		7%
- il verde attrezzato		4%
TOTALE	100%	

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U2), è così indicata:

Per ogni attività

Opere	(% di U2 = £./mq. di Su)
- gli asili nido e scuole materne	10%
- le scuole dell'obbligo	38%
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi	7%
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie	7%
- mercati di quartiere e delegazioni comunali	6%
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport	25%
- i parcheggi pubblici	7%
TOTALE	100%

1.5 APPLICAZIONE DELL'ONERE.

Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono così determinate:

1.5.1 *Funzione abitativa permanente e temporanea.*

L'unità di superficie (Su) è il mq. utile abitabile risultante dall'applicazione dell'art.3 del D.M. 10 maggio 1977 n.801, che recita testualmente " per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e di finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi".

1.5.2 *Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie, ecc.), studi professionali.*

L'unità di superficie (Su) è il mq. utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici di pavimento delle unità immobiliari misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e di finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, compresi locali di archivio, deposito, magazzino e ufficio.

Dal calcolo della Su sono escluse le scale interne, le autorimesse di pertinenza, gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni dei lavoro e dell'ambiente.

1.5.3 *Funzioni commerciali all'ingrosso , palestre, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere.*

L'unità di superficie (Su) è il mq. utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della Su sono esclusi gli impianti igienici, le autorimesse di pertinenza, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni dei lavoro e dell'ambiente.

In detta superficie (Su) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa.

1.5.4 *Insediamenti all'aperto per: le attività turistiche temporanee, gli esercizi pubblici, le attività commerciali, quelle di interesse collettivo e gli impianti sportivi che non costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della LR. 47/78 e successive modifiche.*

L'unità di superficie (Ai) è il mq. dell'area individuata dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attività turistica, commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori.

Per i campi da golf, i maneggi per ippica, le aree per sport dell'aria (ultraleggeri, deltaplani ecc.), per i campeggi e in generale quando la superficie dell'attività sportiva effettivamente svolta è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico, la superficie Ai a cui applicare gli oneri di urbanizzazione è ridotta del 20%.

1.5.5 Criteri generali

Sono gratuite le seguenti opere:

- a) di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) di restauro e risanamento conservativo;
- c) di demolizione;
- d) di occupazione del suolo, mediante deposito di materiali;
- e) di eliminazione di barriere architettoniche;
- f) le recinzioni;
- g) le opere interne su singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- h) la revisione, l'installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici, indispensabili per nuove disposizioni;
- i) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo;
- j) le varianti a concessione già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla categoria edilizia, non alterino la sagoma e non aumentano le superfici utili e/o le volumetrie;

Per gli interventi di cui alla lettera b) in cui vi sia contestualmente cambio di destinazione d'uso, sarà applicata la modalità di calcolo degli oneri di cui all'art.2 comma 5 della L.46/88 come modificato dall'art.16 della L.R.6/95

Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di CU la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte in aumento, mentre la restante parte è soggetta all'onere della ristrutturazione senza aumento di CU; la superficie utile cui applicare l'onere è computata ai sensi dei punti 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3

Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile a cui applicare l'onere è quella relativa alla unità immobiliare minore o minori.

Non si determina aumento del carico urbanistico (C.U.) nei seguenti casi:

- suddivisione in più unità immobiliari residenziali di un alloggio esistente
- suddivisione di unità immobiliari non residenziali purché poste al di fuori del perimetro del Centro Storico e Borghi ad esso contigui.

Dette suddivisione devono comunque avvenire senza alcuna variazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare originaria e senza che vengano realizzate opere edili significative dal punto di vista del calcolo degli oneri di urbanizzazione. In caso contrario verranno richiesti gli oneri relativi alle variazioni ed opere da eseguirsi.

Nell'onere complessivo $U=U1+U2$ non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione.

In caso di monetizzazione degli standard, tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati con deliberazione della Giunta comunale

1.6 VARIAZIONE DELL'ONERE

1.6.1 Per gli interventi ricadenti negli ambiti assoggettati a riqualificazione urbana ai sensi della legislazione regionale in materia, e inseriti nel PPA, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 70%

1.6.2 Per gli interventi di edilizia residenziale gli oneri di urbanizzazione secondaria sono ridotti al 50% per le zone del territorio comunale al di fuori della delimitazione del Territorio Urbanizzato ed al 75% per le zone comprese nel Territorio urbanizzato connesso alle frazioni esterne, così come individuate con apposita cartografia allegata. Per i Piani Urbanistici Attuativi si applica il regime del Territorio urbanizzato più vicino.

1.6.3 Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono riducibili fino al 50% solo dopo l'approvazione di specifico regolamento che dovrà anche prevederne una graduazione e che dovrà essere approvato entro il 31/12/2000. Quanto definito dal progetto dovrà essere poi dimostrato alla fine dei lavori, anche mediante presentazione delle fatture riguardanti i materiali usati.

1.6.4 Per gli interventi relativi a residenze per anziani e per le strutture socio-assistenziali-sanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50% dei valori previsti nelle tabelle parametriche, fermo restando la gratuità degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri della Tabella "A", mentre per quelli relativi a strutture socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli della Tabella "B"

1.6.5 Per le strutture fisse dotate di copertura e tamponate senza soluzione di continuità per non oltre il 50% del loro perimetro, destinati a deposito o ricovero di materiali e/o macchine connessi all'esercizio di attività

commerciali all'ingrosso o agroindustriali o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, gli oneri di urbanizzazione U1, U2 e D+S sono ridotti al 30% dei valori previsti nelle tabelle parametriche.

1.6.6 Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento urbanistico diretto anche se dotati di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono dovuti secondo le percentuali di cui al precedente punto 1.4:

- a) per le opere mancanti
- b) per le opere esistenti ma realizzate dal Comune
- c) per le opere esistenti realizzate prima del 28/01/77

1.6.7 Per gli interventi edilizi da realizzarsi nel centro storico compreso nel perimetro della cinta murata e borghi ad esso contigui gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) non sono dovuti.

1.6.8 Per gli interventi edilizi all'interno dei PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi di urbanizzazione

1.6.9 Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge 865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile abitabile (Su)

1.6.10 Per tutti gli interventi relativi ad attività artigianali, al fine di favorire il consolidamento e il rinnovamento generazionale del tessuto produttivo, gli oneri U1, U2 e D+S sono ridotti al 90%

1.6.11 Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali, realizzati da enti, Società o Imprese, di cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%. In tal caso dovrà essere prodotta la necessaria documentazione all'atto della presentazione della domanda.

1.6.12 Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti all'80%. Dovrà essere allegata alla domanda una relazione tecnico illustrativa dell'impianto e progetto di cui alla L.10/91, in cui si evidenzia il conseguimento del risparmio energetico e l'utilizzo della fonte di energia rinnovabile prevista; ne dovrà essere accertata la conformità a lavori ultimati, con le modalità previste in sede di rilascio dell'abitabilità.

1.6.13 Per gli interventi di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di accessibilità maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno 1989, n. 236 viene applicata una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) secondo le seguenti modalità:

- a) al 50% quando la norma richiede la sola visitabilità o adattabilità, mentre il progetto prevede il livello di accessibilità, ottenuto mediante impianti elettromeccanici esterni ed adeguamenti interni alle singole U.I.
La riduzione si applica all'intero immobile oggetto di intervento purché vengano adeguate tutte le unità immobiliari non residenziali, tutte le parti pertinenze ed accessori comuni, ed almeno un terzo (arrotondato all'unità superiore) di quelle residenziali e relative autorimesse.
- b) al 70% (riduzione del 30%) quando l'accessibilità è ottenuta con impianti di sollevamento elettromeccanici non obbligatori per norma.
- c) al 90% (riduzione del 10%) quando l'accessibilità è ottenuta mediante soli adeguamenti interni alle singole U.I.;

Tali previsioni devono essere chiaramente esplicitate nella relazione e negli elaborati grafici previsti dalla L.13/89 e successive modificazioni.

1.6.14 La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal pagamento degli oneri di concessione.

Le modalità e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153.

- 1.6.15** Per le opere di edilizia funeraria la relativa concessione non è soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né di contributo afferenti il costo di costruzione.
- 1.6.16** Ai fini della concessione gratuita relativa ad opere, residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla lettera a) dell'art.9 della legge 10/77, da rilasciare all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente la concessione è tenuto a presentare apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art.12 della legge 9.5.1975, n.153.
- 1.6.17** Le percentuali di riduzione dell'onere contenute nelle presenti tabelle e indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75% dell'onere stesso.

1.7 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO AFFERENTE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

- 1.7.1** Per le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.
- 1.7.2** Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.
- 1.7.3** Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune provvederà ad applicare al concessionario stesso gli oneri afferenti alla sola quota parte di opere primarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione di tali opere, l'onere residuo sarà determinato in relazione alle specifiche indicazioni di cui al punto 1.4.
- 1.7.4** In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma con le modalità di seguito indicate:
a) Per le opere di urbanizzazione primaria (U1) afferente la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:

- è dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio;
- è dovuto, in applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 1.7.1 e 1.7.3, per gli interventi di cui al 2° comma dell'art.9 della L.10/77;
- è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- non è dovuto per gli interventi di cui all'art.9 lettere a), b), c), d), e), f), g) della L.10/77.

A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, il concessionario può realizzare direttamente le relative opere ai sensi del primo capoverso del presente punto 1.7.

Qualora l'importo delle opere realizzate dal concessionario superi l'onere dovuto rispetto alle percentuali stabilite dal punto 1.4 per le corrispondenti opere, il Comune applica uno scomputo fino alla concorrenza dell'intero onere dovuto.

b) Per le opere di urbanizzazione secondaria (U2), l'onere:

- è dovuto, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche, per ogni intervento diretto sul territorio;
- è dovuto dal concessionario finale per l'utilizzazione delle aree comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto attuatore degli strumenti stessi, rivalutato in relazione agli indici ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante dall'applicazione delle tabelle parametriche;
- è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- è dovuto nella misura del 50% per gli interventi di cui al 2° comma dell'art.9 della L.10/77;
- non è dovuto per gli interventi di cui all'art.9 lettere a), b), c), d), e), f), g) della L.10/77;

1.8 VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO AFFERENTE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

- 1.8.1** Il contributo di concessione relativo agli oneri di urbanizzazione può, a richiesta, essere corrisposto nella misura del 50% all'atto del ritiro della concessione edilizia, del 25% alla data dell'inizio dei lavori e del restante 25% alla data della fine dei lavori e, comunque, non oltre tre anni dalla data della concessione. Per gli importi residui dopo il ritiro della concessione verrà prestata garanzia reale o personale. Le garanzie personali sono presentate con polizza assicurativa o fidejussione bancaria. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alla scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art.15 comma 1 della Legge 10/77 come modificato dall'art.3 della legge 47/85.

- 1.8.2** Gli oneri di urbanizzazione per la parte già versata, dovranno essere restituiti su richiesta dell'interessato, qualora sia stata dichiarata la decadenza della concessione edilizia per mancato ritiro della stessa o per mancato inizio dei lavori nei termini fissati dalle vigenti norme.

1.9 AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE PARAMETRICHE DI INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Ogni cinque anni il Comune, sulla base della delibera di aggiornamento regionale, riferita sull'indice revisionale previsto dal DM 22 giugno 1968 per le opere edilizie, aggiorna le allegate tabelle parametriche.

Il Comune è tenuto al recepimento dei nuovi valori degli oneri entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale.

Le tabelle di cui alla presente delibera sono aggiornate al maggio 1998 in base al criterio indicato.

In caso di aggiornamento che comporti aumenti superiori al 15% il Comune potrà determinare regimi transitori di graduazione dell'aggiornamento per le istanze presentate entro 12 e 24 mesi dalla deliberazione comunale di recepimento dei nuovi valori degli oneri.

Gli oneri previsti dalla presente delibera si applicheranno per le istanze presentate dalla data di esecutività della stessa.

2 ADEMPIMENTI COMUNALI

- 2.1** Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni approvano una relazione consuntiva sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni e formulano previsioni in ordine alla destinazione sui proventi stessi ai sensi dell'art.12 della Legge 10/77., in rapporto alla durata del PPA.

- 2.2** Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli, enti religiosi istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale indicata al punto 1.4 per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione ed il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici.

- 2.3** Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività, culturali, ricreative e sportive.

- 2.4** Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'art.38 della Legge 20 maggio 1985. n.222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Gli atti ed i gozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

2.5 Determinazioni in merito ai contributi D ed S delle tabelle parametriche

Il contributo D è determinato in L. 5.000, con riferimento all'anno 1998; le relative procedure di aggiornamento successivo sono le stesse degli oneri di urbanizzazione primari (U1) e secondari (U2).

Il contributo S sarà applicato alle attività estrattive e sarà determinato di volta in volta dal Comune.

2.6 Definizione di attività artigianale di servizio e di attività artigianale di tipo laboratoriale

- 2.6.1** Si definiscono attività artigianali di servizio quelle che soddisfano i seguenti requisiti:

- la produzione è assente o comunque molto limitata;
- la superficie non supera i 200 mq, con esclusione delle attività in zona DT di PRG

- 2.6.2** Si definiscono attività artigianale di tipo laboratoriale quelle che soddisfano ai seguenti requisiti:

- la produzione è l'elemento predominante dell'attività;

Definizione oneri di urbanizzazione – allegato A, **pagina 7**

- la superficie non supera i 200 mq, con esclusione delle attività in zona D di PRG

3 RILASCIO DI CONCESSIONI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONE D'USO E/O TIPI DI INTERVENTI MULTIPLI

Nel caso di interventi unitari che comportino destinazioni d'uso multiple, la concessione è data dal Sindaco con atto unico, nel quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi oneri e l'eventuale convenzione:

- per la eventuale parte residenziale devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota afferente il costo di costruzione ovvero l'impegno a stipulare la convenzione di cui all'art.7 della Legge n.10/77, da limitarsi alla sola parte residenziale;
- per la eventuale parte direzionale o commerciale devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e la quota aderente il costo di costruzione ad essi relativi;
- per la eventuale parte destinata ad attività produttive devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e quelli necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche;
- per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri sono corrisposti, per le sole parti oggetto dell'intervento, sommando le tariffe corrispondenti ai singoli tipi di intervento cui è sottoposto l'edificio sulla base dei valori indicati dalle tabelle parametriche.

4 CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Le categorie di intervento sugli edifici esistenti sono quelle elencate all'art.31 della legge 457/78, ovvero manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Di questi sono gratuiti la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento conservativo.

5 DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "EDIFICIO UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART.9 DELLA LEGGE 10/77

Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggio, direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad una unica particella.

Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.

6 TABELLE PARAMETRICHE- DI INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ABBREVIAZIONI E SIGNIFICATI

Legenda:

- **CU** = Carico urbanistico.
- **Aumento di CU** = aumento della superficie utile (Su) anche con trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non residenziale (Snr) in Su e/o variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95 o tra i sottogruppi individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standards urbanistici e/o aumento dei numero di unità immobiliari;
- **Zone omogenee A-B-C-D-E-F** : corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui all'art.13 della L.R. 47178 e successive modifiche.

- **D** = Contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
- **S** = Contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
- **Ai** = Area di intervento
- **PUA** = Piano Urbanistico attuativo
- **NTA** = Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale
- **U.I.** = Unità immobiliare

precisazioni:

Cinema, sale da ballo, discoteche, teatri, palestre private coperte e simili attività a carattere estensivo sono accorpate nella tabella B alla funzione commerciale all'ingrosso

Ai distributori carburanti, impianti sportivi all'aperto, attrezzature e servizi per la viabilità corrispondono gli oneri a mq di AI per l'area di intervento e a mq di SU per gli edifici

Depositi e magazzini si intendono pertinenti alle attività commerciali all'ingrosso, esposizioni e mostre si intendono pertinenti alle attività commerciali al minuto.

C O M U N E D I F O R L I`
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

T A B E L L E P A R A M E T R I C H E R E G I O N A L I di cui alla Legge 28/01/77 n°10
inerenti gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e il contributo D stabilito dal Comune.
(aggiornamento complessivo in aumento 41.77% rispetto ai valori di Gennaio '88)

----- TABELLA A -----

Edilizia residenziale (funzione abitativa)		Zone omogenee A	Zone omogenee B	Zone omogenee C	Zone omogenee D	Zone omogenee E
N.C.	U1	68047	68047	81656	68047	68047
If da 0 a 1 mc/mq	U2	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 190532	108876 T 176923	108876 T 176923
N.C.	U1	68047	68047	74851	68047	68047
If da 1.01 a 2 mc/mq	U2	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 183727	108876 T 176923	108876 T 176923
N.C.	U1	68047	68047	68047	68047	68047
If da 2.01 a 3 mc/mq	U2	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923
N.C.	U1	68047	68047	61242	68047	68047
If oltre 3 mc/mq	U2	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 170118	108876 T 176923	108876 T 176923
R.E.	U1	54437	54437	54437	54437	54437
con aumento di C.U.	U2	87100 T 141537	87100 T 141537	87100 T 141537	87100 T 141537	87100 T 141537
R.E.	U1	13609	13609	13609	13609	13609
senza aumento di C.U.	U2	21775 T 35384	21775 T 35384	21775 T 35384	21775 T 35384	21775 T 35384
R.E. convenzionato	U1	40828	40828	40828	40828	40828
con aumento di C.U.	U2	65325 T 106153	65325 T 106153	65325 T 106153	65325 T 106153	65325 T 106153
Mutamento della destinazione senza trasformazioni fisiche	U1 U2	vedi art.16 L.R.6/95 e art.2 comma 60 L.662/95				

N.C.= Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni;

R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia.

Mutamento della destinazione senza trasformazioni fisiche = Mutamento della destinazione d'uso
degli immobili senza trasformazioni fisiche e con aumento di C.U.

Le corrispondenti categorie catastali sono:

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1

----- TABELLA B -----

Funzioni di cui alle note [1,2,3]		Zone omogenee A	Zone omogenee B	Zone omogenee C	Zone omogenee D	Zone omogenee E	Zone omogenee F
N.C.	U1	68047	68047	68047	68047	68047	68047
Funzioni [1]	U2	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923
R.E. con C.U.	U1	68047	68047	68047	68047	68047	68047
Funzioni [1]	U2	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923	108876 T 176923
R.E. senza C.U.	U1	27218	27218	27218	27218	27218	27218
Funzioni [1]	U2	43550 T 70768	43550 T 70768	43550 T 70768	43550 T 70768	43550 T 70768	43550 T 70768
Mutam. d'uso s. trasf. Funz. [1]	U1 U2	vedi art.16 L.R.6/95 e art.2 comma 60 L.662/95					
N.C.	U1	23136	23136	23136	23136	23136	23136
Funzioni [2]	U2	6720 T 29856	6720 T 29856	6720 T 29856	6720 T 29856	6720 T 29856	6720 T 29856
R.E. con C.U.	U1	18508	18508	18508	18508	18508	18508
Funzioni [2]	U2	5376 T 23884	5376 T 23884	5376 T 23884	5376 T 23884	5376 T 23884	5376 T 23884
R.E. senza C.U.	U1	11568	11568	11568	11568	11568	11568
Funzioni [2]	U2	3360 T 14928	3360 T 14928	3360 T 14928	3360 T 14928	3360 T 14928	3360 T 14928
Mutam. d'uso s. trasf. Funz. [2]	U1 U2	vedi art.16 L.R.6/95 e art.2 comma 60 L.662/95					
Insedimenti	U1	680	680	680	680	680	680
Funzioni [3]	U2	544 T 1224	544 T 1224	544 T 1224	544 T 1224	544 T 1224	544 T 1224

Funzioni (1):

Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di SU fino a 200 mq. Funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali.

Funzioni (2):

Funzioni commerciali all'ingrosso.

Funzioni (3):

Insedimenti di inetresse collettivo e impianti sportivi all'aperto (£/mq di A.I.)

N.C.= Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni;

R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia.

Mutam. d'uso senza trasf. = Mutamento d'uso senza trasformazioni fisiche, con aumento di C.U.

Le corrispondenti categorie catastali sono:

A10, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C6, D1, D3, D4, D5, D6, D8, E1, E2, E3, E4, E7, E8, E9

----- TABELLA C -----

Funzioni di cui alla nota [1]		Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F	
N.C.	U1	23136 D	7088	23136 D	7088	23136 D	7088	23136 D	7088	23136 D	7088	23136 D	7088
	U2	6720 T	36944	6720 T	36944	6720 T	36944	6720 T	36944	6720 T	36944	6720 T	36944
R.E. con aumento di C.U.	U1	18508 D	5670	18508 D	5670	18508 D	5670	18508 D	5670	18508 D	5670	18508 D	5670
	U2	5376 T	29554	5376 T	29554	5376 T	29554	5376 T	29554	5376 T	29554	5376 T	29554
R.E. senza aumento di C.U.	U1	11568 D	3544	11568 D	3544	11568 D	3544	11568 D	3544	11568 D	3544	11568 D	3544
	U2	3360 T	18472	3360 T	18472	3360 T	18472	3360 T	18472	3360 T	18472	3360 T	18472
Mutamento d'uso senza trasf.fis.	U1 U2	vedi art.16 L.R.6/95 e art.2 comma 60 L.662/95											

Funzioni (1):

Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale, per la parte di SU oltre i 200 mq. Insediamenti di tipo agro-industriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo.

N.C.= Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni;

R.E.= Interventi di interventi di ristrutturazione edilizia.

Mutamento d'uso senza trasf.fis.= Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche, con aumento di C.U.

Le corrispondenti categorie catastali sono:

D1, D7, F7, F8, F9

----- TABELLA D -----

Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa la residenza)	Zone omogenee E		
N.C.	U1	23136 D	7088
	U2	6720 T	36944
R.E. con aumento di C.U.	U1	18508 D	5670
	U2	5376 T	29554
R.E. senza aumento di C.U.	U1	11568 D	3544
	U2	3360 T	18472
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche, + C.U.	vedi art.16 L.R.6/95 e art.2 comma 60 L.662/95		

N.C.= Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni;
R.E. interventi di ristrutturazione edilizia.

Le corrispondenti categorie catastali sono:
F2, F3, F4, F5, F6, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16

----- TABELLA E -----

Funzioni di cui alle note [1,2,3]		Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F	
N.C.	U1	38560		38560		38560		38560		38560		38560	
Funzioni [1]	U2	11199	T 49759	11199	T 49759	11199	T 49759	11199	T 49759	11199	T 49759	11199	T 49759
R.E. con C.U.	U1	30848		30848		30848		30848		30848		30848	
Funzioni [1]	U2	8959	T 39807	8959	T 39807	8959	T 39807	8959	T 39807	8959	T 39807	8959	T 39807
R.E. senza C.U.	U1	15424		15424		15424		15424		15424		15424	
Funzioni [1]	U2	4479	T 19903	4479	T 19903	4479	T 19903	4479	T 19903	4479	T 19903	4479	T 19903
N.C.	U1	68047		68047		68047		68047		68047		68047	
Funzioni [2]	U2	108876	T 176923	108876	T 176923	108876	T 176923	108876	T 176923	108876	T 176923	108876	T 176923
R.E. con C.U.	U1	61242		61242		61242		61242		61242		61242	
Funzioni [2]	U2	97988	T 159230	97988	T 159230	97988	T 159230	97988	T 159230	97988	T 159230	97988	T 159230
R.E. senza C.U.	U1	20414		20414		20414		20414		20414		20414	
Funzioni [2]	U2	32662	T 53076	32662	T 53076	32662	T 53076	32662	T 53076	32662	T 53076	32662	T 53076
Mutam. d'uso s. trasf. Funz[1,2]	U1 U2	vedi art.16 L.R.6/95 e art.2 comma 60 L.662/95											
Insedimenti	U1	680		680		680		680		680		680	
Funzioni [3]	U2	544	T 1224	544	T 1224	544	T 1224	544	T 1224	544	T 1224	544	T 1224

Funzioni (1):
Attività alberghiere

Funzioni (2):
Insedimenti per residenze turistiche

Funzioni (3):
Insedimenti per le attività turistiche temporanee - £/mq di area di insediamento (Ai)

N.C.= Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni;

R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia.

Mutam. d'uso s. trasf.= Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche degli immobili.

Le corrispondenti categorie catastali sono:

D2